

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati**

Analisi di alcune problematiche connesse alla procedura di subentro del fornitore di ultima istanza (FUI) sui p.d.r. degli impianti di distribuzione e possibili soluzioni.

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 18 dicembre 2008

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas apprezza le proposte dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Direzione Mercati) finalizzate all'individuazione di soluzioni ai problemi riscontrati durante le prime attivazioni del fornitore di ultima istanza (di seguito FUI) occorse ad ottobre e novembre 2008 e, in via generale, condivide i principi espressi nel documento in esame:

- necessità di rendere l'attivazione del FUI certa e rapida;
- intervenire a monte del processo al fine di minimizzare le possibilità di illegittima risoluzione del contratto di vettoriamento (e conseguente attivazione del FUI), che si concretizzerebbero per il venditore uscente nella perdita di quote di mercato (se non dell'intero mercato stesso) e che non troverebbero compensazione in eventuali misure successive all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto.

Anigas ritiene che tali principi debbano trovare applicazione attraverso soluzioni che individuino il corretto *trade-off* tra certezza dell'attivazione della procedura FUI e minimizzazione degli adempimenti e dei costi a carico delle aziende e dunque dell'intero sistema gas.

In tal senso sono formulate le osservazioni al documento trasmesso dalla Direzione Mercati che, per semplicità, si riporta per intero, inserendo le osservazioni in corrispondenza dei paragrafi interessati.

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO SUL CONTENUTO E PROPOSTE DI REVISIONE AL TESTO DELLA NOTA

Autorità per l'energia elettrica e il gas - Direzione Mercati: analisi di alcune problematiche connesse alla procedura di subentro del fornitore di ultima istanza (FUI) sui p.d.r. degli impianti di distribuzione e possibili soluzioni.

Premessa

L'Allegato A alla deliberazione n. 10/07 come s.m.i. definisce, tra l'altro, le procedure di subentro del FUI per i clienti finali aventi diritto che si trovano, anche temporaneamente e per cause indipendenti dalla loro volontà, senza un venditore di gas naturale.

Nella fattispecie il combinato disposto dei commi 5.1.3 e 5.1.4 dell'Allegato A alla deliberazione in parola prevede che la richiesta di subentro che l'impresa di distribuzione/trasporto deve presentare al FUI affinché quest'ultimo subentri nella fornitura ai clienti finali aventi diritto, debba contenere, ai fini della sua completezza e ammissibilità (valutata dal FUI medesimo), specifici dati e informazioni: tra questi ve ne sono alcuni¹ che non sono nella disponibilità dell'impresa di distribuzione/trasporto e devono essere obbligatoriamente comunicati a quest'ultima dall'esercente l'attività di vendita uscente. La mancanza delle sopramenzionate informazioni, non comunicate dal venditore uscente, impedisce l'attivazione della fornitura di ultima istanza con riferimento ai singoli p.d.r. per i quali la richiesta non risulta completa.

Problematiche

L'esperienza maturata nei mesi di settembre e ottobre 2008 ha posto in evidenza alcune problematiche legate alla suddetta procedura di subentro attivata in caso di risoluzione del contratto di vettoriamento tra l'impresa di distribuzione e l'Utente del servizio di distribuzione (*alias* l'esercente l'attività di vendita al cliente finale), e specificatamente:

1) il mancato invio al distributore, da parte del venditore uscente, delle informazioni indispensabili per l'attivazione del FUI;

¹ Per quanto concerne i dati relativi ai p.d.r. degli impianti di distribuzione, sono:

- nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo del cliente finale (5.1.3 lettera c);
- eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale; (5.1.3. lettera d).

2) la contestazione da parte del venditore della legittimità della risoluzione del contratto per inadempimento operata dal distributore e, quindi, della successiva attivazione del FUI.

Con riguardo al primo problema, prescindendo in questa sede da qualsiasi considerazione in merito ad eventuali procedimenti per sanzionare il venditore uscente che non ha comunicato al distributore i dati necessari all'attivazione del FUI, si possono verificare verosimilmente due casi:

- a) il contratto tra distributore e venditore si risolve per inadempimento di quest'ultimo;
- b) il contratto di vettoriamento si scioglie per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento dell'Utente (ad esempio cessazione dell'attività da parte dell'Utente, cioè del venditore).

Nel primo caso (inadempimento del venditore uscente) il comma 13.2.3 *“Risoluzione per inadempimento dell'Utente”* del Codice di Rete tipo della distribuzione, prevede che *“Sino all'esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'Impresa di distribuzione e l'Utente restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del presente Codice di Rete necessarie per assicurare la continuità della fornitura ai Clienti finali associati ai Punti di Riconsegna oggetto del rapporto contrattuale”*.

In altri termini, in tali casi, poiché il momento relativo all'“esito della procedura di attivazione del FUI” coincide con quello di effettivo passaggio della fornitura del p.d.r. al FUI, in caso di risoluzione del contratto tra distributore e fornitore e di impossibilità di attivare il FUI per mancata comunicazione da parte del fornitore uscente dei dati a ciò essenziali, la responsabilità di tale punto rimane in capo a quest'ultimo. Tale disposizione è attualmente inserita nel Codice di Rete tipo, ma non tra i criteri della delibera n. 138/04.

Si ravvisa peraltro che tale circostanza disincentiva ulteriormente il venditore uscente a fornire i dati mancanti all'impresa di distribuzione, malgrado sia un obbligo previsto dalla normativa.

Nel secondo caso (altre cause di cessazione del rapporto), non trova applicazione l'art. 13, comma 2.3 del Codice di Rete tipo, pertanto le parti non sono più vicendevolmente obbligate -dopo il venir meno del contratto- ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali. In tale ipotesi, in caso di impossibilità ad attivare il FUI da parte del distributore per mancanza dei dati necessari, i clienti finali continuano a essere forniti di gas ma non pagano alcuna fattura perché non hanno un contratto in essere con un venditore. Si tratta, cioè, di gas non contabilizzato. Il gas prelevato dal p.d.r. (che risulta non avere più un venditore “attivo”) è normalmente allocato pro-quota ai restanti venditori presenti sul punto di consegna di riferimento, sui quali il distributore ripartisce i costi inerenti alla distribuzione di detto gas non contabilizzato, e ciò malgrado questi siano, di norma, totalmente estranei alle vicende legate al mancato subentro.

Si osserva che **l'immediata e integrale attivazione del FUI da parte del distributore eviterebbe entrambe le situazioni anomale sopra descritte.**

Con riguardo al secondo problema - il venditore contesta la risoluzione per inadempimento del contratto di vettoriamento da parte del distributore e la successiva attivazione del FUI- prescindendo dalla possibilità di sanzionare il distributore ove sia successivamente accertata l'illegittima risoluzione del contratto e, dunque, l'illegittima attivazione del FUI da parte del medesimo, sanzioni che non costituiscono idonee misure riparatrici per il venditore che con l'attivazione del FUI perde irrimediabilmente i suoi clienti finali (perdita che, in alcuni casi, può determinare la "scomparsa" del venditore dal mercato), si osserva quanto segue.

L'ipotesi di risoluzione del contratto tra distributore e fornitore *per mancato pagamento di fatture* - tre per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata ai sensi del Capitolo 7, ai sensi della lettera c) dell'art. 13.2.1 del Codice di Rete tipo oppure una o due fatture, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 13.2.2 del citato Codice- pone numerosi problemi perché spesso in questi casi il venditore contesta la correttezza delle fatture non pagate e, dunque, la legittimità della risoluzione del contratto. In tali ipotesi, qualora le ragioni del venditore siano fondate, l'unico strumento a disposizione di quest'ultimo per impedire l'attivazione del FUI -e quindi la perdita di tutti i clienti finali serviti-, è quella di *non* comunicare al distributore i dati essenziali per il FUI. Tuttavia, la modifica della disciplina in oggetto proposta nel successivo paragrafo -comunicazione al distributore da parte del venditore, già al momento dell'accesso per attivazione o per sostituzione, di una serie di dati ed informazioni, tra cui quelli indispensabili per attivare il FUI- elimina la possibilità per il venditore di impedire l'attivazione del FUI qualora ritenga che ciò sia illegittimo, attribuendo così al distributore una rilevante responsabilità in ordine alla decisione di attivazione del FUI.

Con riguardo alla disposizione in esame (art. 13.2.1, lettera c, del Codice di Rete tipo) si segnala, inoltre, che il riferimento al valore della garanzia prestata dal venditore comporta dubbi interpretativi. Infatti, qualora il venditore non abbia prestato detta garanzia perché, ad esempio, il distributore non l'ha richiesta, trattandosi di discrezionalità di quest'ultimo, si pone il problema se l'ammontare complessivo delle tre fatture non pagate debba comunque essere superiore al valore ipotetico di detta garanzia (cioè un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale per i PdR presso i quali il venditore ha avuto accesso, ex articolo 7, comma 2, del Codice di Rete tipo) o se, invece, detto requisito non sia operante.

In considerazione di quanto sopra, al fine di contemperare gli "interessi" dell'impresa distributrice di attivazione del fornitore di ultima istanza con gli interessi del venditore controparte del contratto, nonché con gli aspetti di tutela del cliente finale, si ritiene **necessario intervenire su quanto previsto in tema di risoluzione del contratto di vettoriamento al capitolo 13 del Codice di Rete tipo della distribuzione, nonché apportare alcune modifiche/integrazioni alla delibera n. 138/04.**

Possibili soluzioni

1) Per quanto concerne il primo ordine di problemi, posto che il mancato subentro del FUI è imputabile, nelle fattispecie sopra descritte, unicamente alla mancata disponibilità in capo all'impresa di distribuzione, delle informazioni in possesso del venditore uscente, si propone di **integrare le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04** disciplinanti l'accesso per attivazione e per sostituzione della fornitura per i p.d.r. degli impianti di distribuzione, **con le informazioni di cui al comma 5.1.3 lettere c) e d) dell'allegato A alla deliberazione n. 10/07**. In tal modo l'impresa di distribuzione avrebbe di *default* la disponibilità di tali informazioni e, qualora ravvisasse le condizioni per richiedere l'intervento del FUI, non le mancherebbe alcun dato per attivare tempestivamente la procedura di subentro. **Conseguentemente** non avrebbe più ragion d'essere l'obbligo del venditore uscente di comunicare al distributore le predette informazioni ai sensi dell'**articolo 5, comma 1.4, lettera a), della delibera n. 10/07**, che **andrebbe**, dunque, **eliminato**.

Si ravvisa, comunque, che tale soluzione comporta che l'impresa distributrice abbia a disposizione le informazioni esclusivamente con riferimento ai p.d.r. oggetto di switching o attivazione. Conseguentemente occorre prevedere:

- a) una metodologia di messa a disposizione dei dati con riferimento agli altri p.d.r., stabilendo che gli esercenti la vendita integrino, con riferimento ai p.d.r. che stanno fornendo, le informazioni a disposizione dell'impresa di distribuzione;
- b) l'aggiornamento di tali dati, in caso di modifica degli elementi comunicati (esempio: cambiamento dell'agevolazione dell'IVA), in analogia a quanto già previsto dai commi 13.7 e 14.12 della deliberazione 138/04.

Osservazioni e proposte

Con riferimento alla delibera n. 10/07 e s. m. i., Anigas conferma che i dati indicati alle lettere c) e d) del punto 5.1.3 relativi ad ogni Pdr oggetto di attivazione FUI (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo del cliente finale; eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale) sono necessari ai fini della completezza e correttezza della richiesta di attivazione del FUI, come previsto dalla stessa delibera.

Occorre evidenziare, tuttavia, che esistono casi in cui i dati identificativi del soggetto intestatario del contratto di fornitura sono diversi dai dati cosiddetti "di esazione" (il tipico esempio è il caso delle forniture ai condomini, casi in cui il cliente finale è il condominio stesso ma l'intestatario della fattura è l'amministratore), che sono indispensabili al venditore per la fatturazione.

Per questo si propone un'integrazione dell'art. 5.1.3 della delibera n. 10/07 e s.m.i. finalizzata ad inserire tra i dati funzionali all'attivazione del FUI anche i dati di esazione.

Relativamente alle soluzioni proposte dalla Direzione Mercati mirate al superamento del ruolo informativo del venditore uscente in fase di attivazione FUI, Anigas ritiene che tali soluzioni comportino tempistiche e costi di attuazione troppo ingenti per gli operatori e per il sistema gas nel suo complesso, soprattutto per quanto riguarda la necessità di allineamento

massivo delle banche dati tra utenti e distributori al fine associare i dati funzionali all'attivazione del FUI ai Pdr già attivati/"switchati".

L'obbligo, invece, di prevedere la comunicazione di tali dati dall'utente al distributore in fase di accesso alla rete (per attivazione o switch) è più facilmente praticabile ed in linea di principio senz'altro condivisibile ma, poiché risolverebbe solo una minima parte del problema, occorrere comunque mantenere l'obbligo per il venditore uscente, in caso di attivazione FUI, di comunicare al distributore i dati funzionali all'attivazione del FUI stesso.

Nel solo caso in cui il venditore uscente non comunicasse tali dati e gli stessi fossero presenti nell'archivio del distributore (per effetto della previsione di integrare gli art. 13 e 14 della delibera n. 138/04 rendendo obbligatoria la comunicazione dei dati nella richiesta di accesso alla rete di distribuzione), questo ultimo sarebbe tenuto ad inserire tali dati (in luogo di quelli che il venditore uscente avrebbe dovuto trasmettere) nella richiesta di attivazione al FUI. In questo modo si riuscirebbe a recuperare una parte delle possibili mancate attivazioni FUI.

Resta inteso che quanto sopra proposto è condizionato al recepimento, nella nuova formulazione della delibera n. 138/04 e s.m.i. , della assenza di responsabilità del distributore circa la correttezza e veridicità dei dati (codice fiscale e partita IVA e agevolazioni IVA) e che sia quindi esplicitato che il distributore non deve eseguire alcuna attività di controllo non avendo nessuna responsabilità di controllo sulla coerenza e sulla correttezza dei dati aggiunti ricevuti dall'Utente della rete ed inseriti nella propria banca dati rimanendo tale attività di competenza del richiedente.

Inoltre, si ritiene opportuno fare una precisazione relativa all'informazione di cui alla lettera d) dell'art. 5.1.3. della delibera n. 10/7 e s.m.i. (eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale): ferma restando la necessità per il FUI di acquisire tale dato dalla società di vendita uscente tramite il distributore, vista la probabile scarsa numerosità dei casi di clienti oggetto dell'ambito di applicazione del FUI che usufruiscono di tali agevolazioni, si propone che l'eventuale assenza di tale informazione nella comunicazione di attivazione FUI venga considerata come indicazione di assenza di agevolazioni: in questo modo il FUI potrà fatturare normalmente il cliente finale senza applicare alcuna agevolazione, fatta salva ovviamente la possibilità del cliente stesso di comunicare successivamente il proprio diritto all'agevolazione in caso di comunicazioni errate da parte dell'utente uscente.

In sintesi, si propone quanto segue:

1. integrare l'art. 5.1.3 della delibera n. 10/07 e s.m.i. inserendo i dati di esazione del cliente tra quelli necessari ai fini della completezza ed ammissibilità della richiesta di attivazione del FUI;
2. mantenere l'attuale struttura della delibera n. 10/07 e s.m.i. per quanto riguarda i passaggi informativi propedeutici all'attivazione del FUI, integrata con la previsione di cui al punto 1: la richiesta di subentro FUI è completa e corretta solo se contiene tutti gli elementi indicati all'art. 5.1.3; tra questi, gli

elementi di cui alle lettere c) e d) nonché i dati di esazione del cliente devono essere comunicati al distributore dal venditore uscente;

3. integrare la delibera n. 138/04 e s.m.i. ed il CRDG tipo, prevedendo la comunicazione dei dati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5.1.3 della delibera n. 10/07 e s.m.i., nonché i dati di esazione del cliente, come illustrato nel seguito del presente documento, senza prevedere un riallineamento massivo dei dati tra distributori e venditori sui Pdr già attivi;
4. integrare la delibera n. 10/07 e s.m.i. prevedendo che, qualora si renda necessario attivare il FUI, nel solo caso in cui il venditore uscente non fornisca al distributore i dati di propria competenza e gli stessi dati siano presenti nell'archivio del distributore (per effetto della previsione di cui al punto 3), questo ultimo sarebbe tenuto ad inserire tali dati (in luogo di quelli che il venditore uscente avrebbe dovuto trasmettere) nella richiesta di attivazione al FUI;
5. chiarire che l'eventuale assenza dell'informazione relativa alle agevolazioni fiscali nella comunicazione di attivazione FUI venga considerata dal FUI stesso come indicazione di assenza di agevolazioni.

In ogni caso si propone che qualsiasi modifica venga apportata alla delibera n. 10/07 e s.m.i. abbia decorrenza dal prossimo anno termico: Anigas ritiene corretto non modificare una procedura di gara successivamente all'aggiudicazione della gara stessa.

Per quanto riguarda l'articolazione della proposta di cui al punto 3 (integrazione della delibera n. 138/04 e s.m.i. e del CRDG tipo) precisiamo quanto segue:

- l'art. 13.3 lettera a4) prevede che il l'utente inserisca nella richiesta di accesso alla rete di distribuzione, tra l'altro, i "*dati identificativi del cliente finale*" associato al Pdr per cui è richiesto l'accesso; la delibera non prevede nel dettaglio quali siano i "*dati identificativi*" (fino a ora gli operatori hanno ritenuto di interpretare tali dati identificativi come nome cognome/ragione sociale del cliente ed indirizzo del cliente), pertanto si propone che vengano specificati come segue;
- i dati indicati alle lettere c) e d) del punto 5.1.3 della delibera n. 10/07 e s. m. i., integrati con i dati di esazione, relativi ad ogni Pdr oggetto di attivazione FUI da fornire in caso di **attivazione** sono:
 - nome e cognome/ragione sociale e indirizzo del cliente (che fino a ora sono stati interpretati come i "*dati identificativi del cliente finale*" di cui al richiamato art. 13.3 lettera a4), per cui vengono già ad oggi comunicati);
 - codice fiscale o partita IVA del cliente;
 - dati di esazione (nome e indirizzo del destinatario della fattura se diverso dal cliente);
 - eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale;
- i dati indicati alle lettere c) e d) del punto 5.1.3 della delibera 10/07 e s. m. i., integrati con i dati di esazione da fornire in caso di **sostituzione della**

fornitura (switch) oltre a quelli già presenti all'art. 14.3 (secondo quanto descritto al punto precedente) sono i seguenti:

- codice fiscale o partita IVA di cliente;
- eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale;
- i dati indicati alle lettere c) e d) del punto 5.1.3 della delibera 10/07 e s. m. i., integrati con i dati di esazione, da fornire in caso di **voltura**:
 - nome e cognome/ragione sociale e indirizzo del cliente (che fino a ora sono stati interpretati come i “dati identificativi del cliente finale” di cui al richiamato art. 13.3 lettera a4, per cui vengono già ad oggi comunicati);
 - codice fiscale o partita IVA del cliente;
 - dati di esazione (nome e indirizzo del destinatario della fattura se diverso dal cliente);
 - eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale.

2) Per quanto concerne il secondo ordine di problemi, allo scopo di eliminare o quanto meno ridurre i casi in cui la risoluzione del contratto per inadempimento e la seguente attivazione del FUI da parte del distributore avvengono nonostante le contestazioni del venditore, si suggerisce quanto segue.

a) Eliminare dalle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto tra distributore e venditore quella di cui alla lettera c), dell'art. 13.2.1 del Codice di Rete tipo. Conseguentemente il mancato pagamento di una o più fatture potrebbe dare luogo a risoluzione del contratto per inadempimento soltanto previa diffida ad adempiere al venditore entro i 30 gg. successivi, ai sensi dell'art. 13.2.2 del Codice di Rete tipo.

Osservazioni e proposte

Anigas ritiene opportuno che venga introdotto il passaggio della diffida inteso come atto formale. Se entro 30 giorni non vengono rimosse le cause di cui la diffida, la procedura di subentro del FUI procede senza ulteriori blocchi.

Si ritiene altresì necessario, venendo meno una deterrente al mancato pagamento delle fatture, introdurre la modifica alla delibera 138/04 e s.m.i. art. 26 punto 1) portando la seguente modifica:

Versione attuale

L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio d'una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione

purché l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas.

Versione proposta

L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio d'una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione purché l'importo non sia superiore ~~ad un quarto del~~ al valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas.

Quanto sopra vale per i distributori che hanno aderito al Codice di Rete tipo; in ordine ai codici di rete predisposti dalle singole imprese di distribuzione, **si potrebbe invece integrare la delibera n. 138/04** - che tra i criteri da osservare per l'adozione del codice di rete nulla dice in tema di risoluzione del contratto tra distributore e venditore, limitandosi a indicare la previsione di alcuni articoli al riguardo nello schema di codice che deve essere osservato dalle imprese distributrici nella predisposizione del proprio - **prevedendo che il mancato pagamento di una o più fatture non possa dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.**

Osservazioni e proposte

Anigas concorda sul principio e sulle proposte di modifica della delibera n. 138/04 e s.m.i.

b) Sulla scorta dell'art. 1455 del codice civile, si propone, altresì, di **introdurre all'art. 13.2.2 del Codice di Rete tipo la previsione che l'inadempimento che dà luogo alla risoluzione non deve avere scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte adempiente.** Ciò al fine di evitare, ad esempio, che il mancato pagamento da parte del venditore di una o più fatture di importo modesto possa giustificare la risoluzione del contratto. **Un'analogia previsione potrebbe essere inserita anche nella delibera n. 138/04,** affinché ciò debba essere recepito anche dai distributori che hanno predisposto un proprio Codice di Rete.

Osservazioni e proposte

Anigas ritiene sufficiente il richiamo all'art 1455 del codice civile e propongono quindi di non modificare CRDG tipo e delibera 138/04 e s.m.i.

Anigas osserva che l'allocuzione "scarsa importanza" si può prestare ad interpretazioni soggettive.

c) Con riguardo, poi, alla questione del mancato pagamento delle fatture contestate, che si pone di frequente nei casi concreti, si **propone di introdurre all'art. 24 della deliberazione n. 138/04, dopo il comma 5, e all'art. 12.4.4 "Pagamento delle fatture" del Codice di Rete tipo**, dopo l'ultimo capoverso, **una previsione** del seguente tenore *"In tutti i casi in cui l'Utente segnali anomalie all'interno dei documenti di fatturazione, l'Impresa di distribuzione, qualora non ritenga sussistenti dette anomalie, è tenuta a fornire chiarimenti per iscritto all'Utente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione."* Una disposizione di tal genere dovrebbe evitare il verificarsi di incomprensioni al riguardo tra distributore e venditore.

Osservazioni e proposte

Anigas concorda sul principio e propone che l'obbligo dell'impresa di distribuzione a fornire chiarimenti per iscritto all'utente debba essere assolto entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione

d) Infine, poiché in caso di scioglimento del contratto tra distributore e venditore per cause diverse dall'inadempimento del venditore, manca una disposizione -analoga all'art. 13.2.3 primo capoverso del Codice di Rete tipo- che preveda l'**obbligo** per il distributore di attivare il FUI -anche se forse ciò si potrebbe ricavare dal combinato disposto degli artt. 1.2 e 5.1 della delibera n. 10/07- si propone di **introdurre dopo l'art. 13.2.3 del Codice di Rete tipo una disposizione** che preveda espressamente un siffatto obbligo in capo al distributore **oppure di modificare l'articolo citato**, rubrica e **primo capoverso**, prevedendo espressamente l'obbligo di attivazione del FUI in tutte le ipotesi di scioglimento, per qualsiasi causa, del contratto, mantenendo poi, al **secondo capoverso**, la previsione che la permanenza degli obblighi reciproci per assicurare la continuità della fornitura sussiste solo in caso di scioglimento del contratto per inadempimento del venditore o comunque nei casi in cui questi non abbia cessato l'attività. **La previsione dell'obbligo, in capo al distributore, di attivare il FUI in caso di scioglimento per qualsiasi causa del contratto di vettoriamiento dovrebbe altresì essere inserita nella delibera n. 138/04**, che non pare contenere alcuna disposizione in tal senso, nemmeno con riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

Osservazioni e proposte

Anigas concorda con il principio e ritiene che questo si possa già evincere dal combinato disposto degli articoli degli articoli 1 e 5 della delibera n. 10/07 e

s.m.i. In ogni caso sono opportune, per maggiore chiarezza, le integrazioni proposte al CRDG tipo ed alla delibera 138/04 e s.m.i.

Anigas condivide l'interpretazione della Direzione Mercati in merito alla necessità di mantenere in capo al distributore l'obbligo di servizio anche in caso di cessazione dell'attività da parte degli utenti purché venga altresì considerato il fatto che, a seguito della continuità del servizio fornito da parte del distributore, allo stesso sia garantito il compenso attinente l'attività di distribuzione proponendo pertanto oltre alla socializzazione della quantità gas anche quella del ricavo di vettoriamento tra gli altri utenti presenti sulla rete.

Resta inteso inoltre che, per i dati di cui al punto 5.1.3 della delibera n. 10/07 e s.m.i. non disponibili al distributore dovrà comunque provvedere obbligatoriamente il venditore uscente.

La soluzione relativa alla socializzazione delle quantità e del corrispettivo del vettoriamento dovranno essere previsti anche quando la comunicazione della cessazione dell'attività di vendita gas da parte del venditore uscente pervenga al distributore dopo il 15 del mese antecedente il mese di efficacia. In alternativa prevederne la decorrenza in capo al FUI retrodatando il trasferimento alla data di efficacia.

Si ritiene, inoltre, che dovranno essere definiti gli strumenti più efficaci ed efficienti per limitare nel tempo gli effetti della socializzazione sia per quanto riguarda la quantità di gas sia per gli oneri di vettoriamento.

Ulteriori osservazioni

Da ultimo, con riguardo all'**art. 14.2.1 “Esame preventivo” del Codice di Rete tipo** - che prevede l'obbligo di distributore e venditore di tentare di risolvere in sede amichevole e in via preventiva eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del Contratto di distribuzione (quali la contestazione di una o più fatture emesse dal distributore ed il conseguente mancato pagamento delle stesse da parte del venditore) entro un termine di 60 gg. dall'insorgere della divergenza - dovrebbe chiarirsi se detto tentativo di composizione bonaria debba precedere solo il procedimento arbitrale o la risoluzione giudiziale del contratto, disciplinati al successivo art. 14.2.2, oppure debba precedere anche la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore mediante previa diffida ad adempiere, prodromica all'attivazione del FUI, considerato che anche in tale caso vi è una controversia tra le parti. **La disposizione *de qua* meriterebbe, forse, una riformulazione.**

Osservazioni e proposte

Anigas ritiene sufficiente quanto espresso CDRG tipo e propone la seguente revisione al testo dell'articolo 14.2.1: sostituire “**contratto di distribuzione**” con “**condizioni contrattuali**”.